

ORDINANZA 25 giugno 2004

Disposizione di sequestro dal commercio dei prodotti contenenti salvia divinorum o il suo principio attivo salvinorina A.
GU n. 185 del 09-08-2004

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 32;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Preso atto che nel corso dell'anno 2003 sono pervenute al Ministero della salute segnalazioni relative alla vendita presso alcuni esercizi commerciali di prodotti di origine vegetale a base di salvia divinorum;

Visti i risultati delle analisi chimiche effettuate su campioni di sostanze, sequestrate dal Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, dal laboratorio di biochimica clinica dell'Istituto superiore di sanità trasmessi al Ministero della salute con nota prot. n. 040550/BCL.12 - 046053/BCL.12 - 046054/BCL.12 - 046056/BCL.12 - 046058/BCL.12 del 23 dicembre 2003;

Considerato che la salvinorina A, principio attivo della salvia divinorum, è una sostanza con attività allucinogena che può comportare condizioni di abuso e può rendere manifeste alcune

patologie psichiatriche latenti come le psicosi acute e le psicosi depressive anche in modo irreversibile;

Visto che la salvia divinorum e la salvinorina A non sono inserite negli elenchi previsti dalla Convenzione internazionale sulle sostanze psicotrope del 1971;

Preso atto che è stata avviata la procedura di inserimento nella tabella I di cui all'4 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, della salvia divinorum e della salvinorina A;

Tenuto conto che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con nota prot. n. 22731/FARM/BCL.12 del 9 giugno 2004 parere favorevole

all'inserimento della salvia divinorum e della salvinorina A nella tabella delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Tenuto conto che il Consiglio superiore di sanità, sezione V, nella seduta del 24 febbraio 2004 ha espresso parere favorevole per

l'emissione di un provvedimento di divieto di vendita della salvia divinorum, nonché del suo principio attivo, salvinorina A, ritenendo che tali sostanze sono realmente pericolose per la salute pubblica;

Preso atto che la salvia divinorum e la salvinorina A sono sostanze la cui assunzione costituisce pericolo per la salute pubblica;

Ritenuto, pertanto, di dover emanare, cautelativamente, a tutela della salute pubblica, una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Ordina:

Art. 1

1. È disposto il sequestro dal commercio dei prodotti contenenti salvia divinorum o il suo principio attivo salvinorina A, nelle more della conclusione dell'iter di inserimento nella tabella I delle

sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza;

Art. 2

1. Il comando NAS e' incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il presente provvedimento e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2004

Il Ministro: Sirchia